



Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 22/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E DEI RELATIVI PUNTI DI MONITORAGGIO PER LA STAGIONE BALNEARE 2016 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) con d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, emanato in recepimento della direttiva 2006/7/CE, vengono sancite nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;
- b) il Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, attuativo del succitato d.lgs. 116/08, definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;
- c) con D.G.R. n. 863 del 29/12/2015, pubblica sul BURC n. 2 del 11/01/2016, sulla scorta dei dati ottenuti durante la stagione balneare 2015 e dei tre anni precedenti, è stata approvata la classificazione della qualità delle acque adibite alla balneazione;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 116/08, compete alla Regione l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, nonché l'eventuale aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione di cui alla lett. f) con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare;

RITENUTO CHE

- a) è necessario individuare le acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2016 e relativa georeferenziazione dei punti di monitoraggio, uno per ogni area di balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2016 secondo le date, le frequenze e le modalità previste dal d.lgs 116/08;
- b) sono da dichiararsi acque non adibite all'uso balneare e in divieto permanente tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione, quali foci di fiumi o canali non risanabili, collettori, aree portuali e servitù militari;
- c) è opportuno, nel principio di massima tutela del bagnante, istituire controlli con frequenza maggiore durante l'intera stagione balneare 2016 per le acque di "nuova classificazione", così come espresso in D.G.R. n. 863 del 29/12/2015;
- d) è opportuno istituire, contestualmente ai controlli nei punti della rete di monitoraggio, campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone ritenute a potenziale rischio di inquinamento (D.M. 30/03/2010 art. 2 comma 4 lett. a);

RILEVATO CHE

- a) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, ha provveduto all'aggiornamento e alla revisione dell'attuale rete di monitoraggio e relativi punti di prelievo per la stagione balneare 2016 sulla base degli esiti analitici dei campionamenti effettuati nelle scorse stagioni balneari e delle informazioni pervenute da parte delle Amministrazioni comunali competenti;
- b) l'Arpac eseguirà i controlli così come previsti dalla normativa vigente, in tutti i punti della rete di monitoraggio e in quelli di campionamento aggiuntivi, secondo il calendario regionale prestabilito, a partire dal mese di aprile e per tutta la stagione balneare fino al 30 settembre 2016;

PRESO ATTO CHE

- a) sono da considerarsi balneabili tutte le acque la cui classificazione approvata con D.G.R. n. 863 del 29/12/2015 è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite di nuova classificazione;
- b) le acque di balneazione della provincia di Salerno avente codice IT 015 065 116 004 e IT 015 065 157 003 afferenti rispettivamente ai Comuni di Salerno e di Vietri sul Mare nella citata deliberazione sono state erroneamente dichiarate di qualità "buona" anziché di "nuova classificazione", comunque balneabili;

- c) sono da considerarsi vietate temporaneamente alla balneazione ad inizio stagione balneare tutte le acque classificate nel succitato atto deliberativo come acque di qualità “scarsa”;
- d) dette acque di qualità “scarsa” devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, p.to 4 del d.lgs. 116/08, ovvero devono essere adottate le seguenti misure:
 - 1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
 - 2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo “sufficiente”;
 - 3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- e) le acque classificate “scarse” potranno essere riammesse alla balneazione, anche durante la stagione balneare, a condizione che siano state adottate adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento, documentate dalle autorità competenti, a fronte del primo esito analitico favorevole (D.M. 30 marzo 2010 art. 2, comma 7);

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 116/08, le Autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.

CONSIDERATO CHE anche in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che comporti l'entrata in funzione degli scaricatori di piena nelle fognature a sistema misto, devono essere adottate da parte dell'Autorità competente misure di gestione preventive che includano l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione, o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di individuare le acque adibite alla balneazione per la stagione balneare 2016 e relativa georeferenziazione dei punti di monitoraggio, uno per ogni area di balneazione, sui quali saranno effettuati i controlli durante la stagione balneare 2016 secondo le frequenze e le modalità previste dal d.lgs 116/08 (Allegato A);
- 2. di dichiarare acque non adibite all'uso balneare e in divieto permanente tutti i restanti tratti di costa non ricompresi nelle acque di balneazione, quali foci di fiumi o canali non risanabili, collettori, aree portuali e servitù militari (Allegato B);
- 3. di stabilire che le acque classificate “scarse” e, pertanto, vietate alla balneazione, devono essere normalmente monitorate ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, p.to 4 del d. lgs. 116/08;
- 4. di dichiarare di “nuova classificazione” e, pertanto, balneabili le acque di balneazione della provincia di Salerno avente codice IT 015 065 116 004 e IT 015 065 157 003 afferenti rispettivamente ai Comuni di Salerno e Vietri sul Mare erroneamente dichiarate di qualità “buona” nell'allegato alla D.G.R. n. 863 del 29/12/2015 relativa alla classificazione delle acque di balneazione;
- 5. di stabilire che per le acque di “nuova classificazione”, durante la stagione balneare, nel principio di massima tutela del bagnante, potranno essere istituiti controlli con frequenza maggiore;

6. di disporre che durante la stagione balneare, indipendentemente dai controlli previsti dal d.lgs 116/08, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che comporti l'entrata in funzione degli scaricatori di piena nelle fognature a sistema misto, devono essere adottate da parte dell'Autorità competente misure di gestione preventive che includano l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione, o comunque, una misura di limitazione della balneazione ai fini della tutela della salute dei bagnanti (art. 10 del d.lgs. 116/10);
7. di pubblicare l'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione sul web istituzionale di ARPAC nella sezione dedicata alla Balneazione;
8. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
9. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, per quanto di rispettiva competenza;
10. di provvedere alla pubblicazione sul BURC e sul portale della Regione Campania.